

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4635

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TAGLIABUE, DI GIOVANNI, ALBORGHETTI, STRUMENDO, ZANINI, CAVAGNA, GUALANDI, TRIVA, LODA, GRADI, CALONACI, BINELLI, MOTETTA, SATANASSI

Presentata il 23 aprile 1987

Destinazione di parte dei proventi derivanti dalla tassa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia alle associazioni venatorie per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e per interventi per la tutela ed il ripristino di fauna ed ambiente

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione e approvazione si propone l'obiettivo di finalizzare parte dei proventi derivanti dalla tassa di concessione per porto fucile anche per uso di caccia a programmi, approvati dalle regioni competenti per territorio, per la difesa ed il ripristino dei biotopi naturali, e parte alle associazioni venatorie affinché possano continuare e migliorare la loro attività indirizzata all'educazione per quanti praticano l'attività venatoria e all'impegno di vigilanza dell'ambiente naturale.

A nessuno di noi sfugge il dato positivo della crescita nel paese di una diffusa coscienza ambientalista. Questa coscienza è fortemente presente anche nelle

associazioni venatorie che operano a livello territoriale e che non mancano di ricercare un rapporto positivo di collaborazione con le associazioni ambientaliste allo scopo di impegnare tutte le volontà disponibili per il ripristino dell'ambiente e della fauna. Gli esempi in questo senso sono numerosi e dimostrano che è possibile, fuori dalle forzature e dalle strumentalizzazioni, trovare un comune denominatore perché lo stesso esercizio dell'attività venatoria avvenga entro norme e regolamenti rigorosi.

Le contrapposizioni di principio non servono a nessuno. Bisogna, al contrario, lavorare e impegnarsi perché tra associazioni venatorie, ambientaliste e naturaliste si possa operare su comuni progetti

dentro i quali la stessa attività possa esercitarsi con equilibrio e responsabilità. È questo lo spirito che ha animato e anima il dibattito tra le associazioni venatorie e tra queste e le altre associazioni ambientaliste. Il confronto, a volte anche aspro, che si è sviluppato in occasione delle iniziative referendarie, è sempre stato guidato dalla necessità di ricercare le condizioni per una spinta comune positiva anche verso il Parlamento affinché provvedesse ad adeguare i disposti legislativi sulla base dell'esperienza maturata in questi anni e si coniugasse meglio l'esercizio dell'attività venatoria e la tutela e salvaguardia dell'ambiente naturale.

A questo scopo è allora importante rafforzare l'impegno delle associazioni venatorie anche attraverso la destinazione di parte dei proventi derivanti dalla tassa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia all'obiettivo del ripristino e della tutela di fauna ed ambiente.

Questo ruolo e questo impegno è stato, dall'altra parte, riconosciuto dall'articolo 25 della legge n. 968 del 1977. Le associazioni venatorie non hanno mancato a questo impegno utilizzando, fino al 1985, i fondi provenienti da un ristorno percentuale della tassa di concessione governativa prevista per il porto fucile per uso di caccia.

La legge finanziaria 1986 ha azzerato tale ristorno alle associazioni venatorie mentre lo Stato ha continuato ad introitare la tassa di concessione governativa prevista per il porto fucile per uso di caccia. Pare a noi non giusto e non corretto che le associazioni venatorie vengano private del ristorno di una quota percentuale da potere impegnare per la loro attività di formazione, di educazione, di conoscenza verso quanti praticano l'attività venatoria.

Si tratta, allora, di ripristinare la norma contenuta nella legge 27 dicembre

1977, n. 968 e di finalizzare meglio il ristorno alle associazioni venatorie perché possano continuare una attività che va nella direzione di stabilire un giusto rapporto tra attività venatoria, ambiente naturale e fauna.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione muove da questo obiettivo. Infatti, l'articolo 1 stabilisce l'ammontare del contributo da erogare nel triennio 1987-1989 alle associazioni riconosciute in base all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Con l'articolo 2, indichiamo a partire dal 1990 la costituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del gettito annuo della tassa di concessione governativa per la licenza di porto fucile anche per uso di caccia. Indichiamo altresì il criterio di ripartizione di detto fondo: il 70 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute; il 30 per cento alle associazioni venatorie di rilevanza nazionale che presentino piani, approvati dalle regioni, destinati alla salvaguardia ed al ripristino di ambiente e fauna.

Infine, oltre a definire i criteri di riparto fra le associazioni (articolo 3), con l'articolo 4 indichiamo la copertura dei 5.000 milioni per gli anni 1987, 1988 e 1989, al capitolo 6856 del bilancio del Ministero del tesoro utilizzando lo specifico accantonamento « contributo alle associazioni venatorie ».

La proposta di legge merita, a nostro parere, l'attenzione positiva degli onorevoli colleghi e siamo sicuri che non verrà a mancare quello spirito di franco e costruttivo confronto per affermare un giusto riconoscimento alle associazioni venatorie che operano per una giusta regolamentazione legislativa dell'esercizio venatorio e per la tutela dell'ambiente e della fauna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito un contributo di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 da destinarsi alle associazioni venatorie riconosciute a norma dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

ART. 2.

1. A partire dal 1990 nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare, commisurato al 13 per cento del gettito annuo della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, viene così ripartito:

a) il 70 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute;

b) il 30 per cento alle associazioni venatorie a rilevanza nazionale che presentino piani, approvati dalle regioni competenti per territorio, volti alla salvaguardia e al ripristino dell'ambiente e della fauna.

ART. 3.

1. Il contributo previsto dall'articolo 1 ed il fondo previsto dalla lettera a) dell'articolo 2 sono ripartiti fra le associazioni venatorie, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, in proporzione alla consistenza numerica degli iscritti, sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del comitato previsto dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ai compiti indicati dall'articolo 30 della stessa legge.

ART. 4.

1. All'onere di lire 5.000 milioni annui previsto dalla presente legge per il triennio 1987, 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1987, 1988 e 1989 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo alle associazioni venatorie ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.